



COMUNE DI LAVAGNA
Provincia di Genova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del 21/01/2015

N. 14

OGGETTO: ESPROPRIAZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DEL COMPARTO 5 DEL PEEP 1982 -RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 391 BIS C.P.C. AVVERSO SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE N.7408/2014.

L'anno Duemilaquindici, addì ventuno del mese di Gennaio, alle ore 12:00 convocata nei modi e nei termini di legge, si è riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta Comunale composta dai Signori:

	PRESENTE	ASSENTE
1. SANGUINETI GIUSEPPE - Sindaco	X	
2. BARBIERI LUIGI - Vice Sindaco	X	
3. VATTUONE ANNABELLA - Assessore	X	
4. BERSAGLIO DANILO - Assessore		X
5. REBORI NICOLETTA - Assessore	X	
6. LOBASCIO ROSARIO - Assessore	X	
T O T A L E	5	1

Partecipa il Segretario Generale Dott. Ettore Monzù

Il Dott. Giuseppe SANGUINETI, nella Sua qualità di Sindaco, assunta la Presidenza, constatata la legalità dell'adunanza e dichiarata aperta la seduta, invita la Giunta a trattare le pratiche elencate nell'ordine del giorno.



LA GIUNTA COMUNALE

Su relazione e proposta del Sindaco Dott. **Giuseppe Sanguineti** ed in conformità della proposta di deliberazione allegata all'originale;

RICORDATO CHE per effetto dell'art.43 dello Statuto comunale, la Giunta Comunale è competente a decidere la costituzione e la rappresentanza in giudizio dell'Ente;

PREMESSO:

che per dare attuazione al comparto 5 del Piano di Zona per l'Edilizia Economica e Popolare (Peep) 1982 sono state a suo tempo avviate procedure espropriative a norma di legge

che tali procedure hanno riguardato, tra gli altri, anche immobili appartenenti alla ditta Ostigoni Angelo ed Ostigoni Giorgio

che a conclusione delle procedure stesse si è addivenuti alla determinazione delle indennità di espropriazione: in via provvisoria da parte della Giunta Provinciale ed in via definitiva da parte della Commissione Provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione

che avverso tali determinazioni i suddetti espropriati hanno proposto ricorso presso la Corte d'Appello di Genova che, nel merito, ha emesso le sentenze num.1217 e 1218 del 27/10/2008

che con nota pervenuta in data 11 dicembre 2009 prot.41395 l'avv. Renato Mottola, legale patrocinatore della vertenza per conto del Comune, ha comunicato che gli espropriati medesimi hanno proposto ricorso per Cassazione avverso le predette sentenze

che con Deliberazione n. 1 del 05/01/2010, la Giunta Comunale ha deliberato di resistere in giudizio avverso il ricorso suddetto;

che la Corte Suprema di Cassazione - Sez. I con sentenza 7408/14 (relativa all'impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 1218/2008 riferita ai terreni censiti al fg. 10 mappali 1060 - 1061 part. 5177 e mapp. 1068) e 9484/14 (relativa all'impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 1217/2008 riferita al terreno censito al foglio 10 mappale 974), ha parzialmente accolto i motivi di ricorso degli espropriati e cassando le sentenze impugnate ha deciso nel merito determinando l'indennità di

espropriazione e l'indennità di occupazione legittima portando in detrazione le somme eventualmente già versate presso la Cassa Depositi e Prestiti;



che in data 27/05/2014 sono state notificate all'Ente entrambe le sentenze della Corte di Cassazione in forma esecutiva;

che in data 23/12/2014 sono pervenuti al Comune di Lavagna due ricorsi presentati dai signori Ostigoni Giorgio e Perissinotto Giuliana erede del defunto Ostigoni Angelo, presso il TAR del Lazio per l'integrale ottemperanza delle sentenze della suprema Corte di Cassazione passate in giudicato ex lege a seguito della loro notifica in forma esecutiva;

CONSIDERATO che la Sentenza n. 7408/14 contiene erroneamente in più punti riferimenti alla parte espropriata di mq. 244 e non all'intera area del decreto di esproprio con conseguenti possibili criticità per l'Ente in sede di applicazione della sentenza;

RITENUTO pertanto di ricorrere al rimedio della revocazione ex art. 391 bis c.p.c., articolo il quale sancisce che, se la sentenza è affetta da errore di fatto revocatorio risultante dagli atti e dai documenti contenuti nel fascicolo, la parte interessata può chiedere alla stessa Corte di Cassazione la revocazione;

CONSIDERATO che gli atti ed i documenti interni o risultanze processuali a disposizione della Corte di Cassazione (decreto di esproprio e CTU) contengono palesi indicazioni circa il fatto che l'intera area espropriata ha una superficie di mq 663, considerato inoltre che la sentenza contiene divergenze anche circa il nominativo della signora Perissinotto;

RITENUTO, per le motivazioni suddette, sussistere l'errore di fatto revocatorio, previsto dall'art. 391 bis c.p.c.:

RAVVISATE congrue le motivazioni sopra addotte e segnalate dal Dirigente del Settore tali da giustificare la richiesta di attivare le iniziative giudiziali di cui sopra, a tutela degli interessi del Comune e fatte salve altre indicazioni del legale da incaricarsi;

RAVVISATA la necessità di costituirsi nella vertenza in oggetto;

CONSIDERATO che in base all'art. 43, comma 3, dello Statuto Comunale, l'individuazione e la nomina del legale cui affidare la difesa mediante conferimento di incarico fiduciario spetta al Dirigente competente in relazione alla materia oggetto del contenzioso;



RILEVATO CHE l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Responsabile di Procedimento Geom. Piero Bonicelli;

DATO ATTO, relativamente alla proposta di deliberazione in argomento, dei pareri, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., seguenti ed agli atti:

- parere favorevole del Dirigente facente funzioni del Settore Servizi Tecnici Territoriali, Geom. Pietro Bonicelli, in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa in data 16/01/2015;
- parere favorevole del Dirigente del Settore Servizi Amministrativi e Finanziari, Dott. ssa Lorella Cella in ordine alla regolarità contabile in data 19/01/2015;

VISTO l'art.48 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

Con voti favorevoli n° 5 (assente l'Assessore Danilo Bersaglio), palesemente espressi;

DELIBERA

- 1) di proporre ricorso ex art. 391 bis c.p.c., per revocazione della sentenza della Corte di Cassazione n. 7408/14 notificata in data 27/05/2014;
- 2) di dare atto:
 - che la nomina del patrocinatore del Comune nella vertenza sarà effettuata con apposito provvedimento dirigenziale, disponendo fin d'ora di eleggere il domicilio legale presso lo studio del medesimo;
 - che la relativa spesa occorrente sarà impegnata successivamente sull'apposito capitolo 3181;
 - che il Responsabile del Procedimento è lo scrivente Dirigente facente Funzioni Geom Pietro Bonicelli, il quale è incaricato di ogni ulteriore atto in esecuzione alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 6 della legge 07/08/1990 num. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)

Quindi,

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di dare immediata esecuzione al provvedimento;

All'unanimità dei voti, palesemente espressi;

DELIBERA



di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
(G. Sanguineti)



Il Segretario Generale
(E. Monzù)

=====

27 GEN. 2015

Publicata in data _____ sul proprio sito informatico ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009.



Il Messo Comunale

=====

La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito informatico di questo Comune nei termini suindicati ed è divenuta esecutiva il _____, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lvo 18/08/2000, n. 267.

Lavagna, _____

Il Segretario Generale
(E. Monzù)